

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TERRANOVA CORRADO**

	PAG.		PAG.
INDICE			
Congedi:		MATTEUCCI	308
PRESIDENTE	305	CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	308
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1388)	305	PRESIDENTE	309
PRESIDENTE	305, 306		
CARONITI, <i>Relatore</i>	306		
Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1249)	306		
PRESIDENTE	306, 307		
CIMENTI, <i>Relatore</i>	306		
Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498. (1331)	307		
PRESIDENTE	307		
MASTINO GESUMINO, <i>Relatore</i>	307		
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1248)	308		
PRESIDENTE	308, 309		

La seduta comincia alle 9,30.

AMENDOLA PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Raimondi.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1949-50. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1388).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 », già approvato dalla VII Commissione del Senato, sul quale la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

L'onorevole Caroniti, relatore, ha facoltà di riferire.

CARONITI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con i provvedimenti legislativi 12 aprile 1949, n. 149 e 29 aprile 1949, n. 221, sono stati approvati aumenti di spesa a favore del personale in servizio e in quiescenza, per cui, dovendo far fronte a tali maggiori spese, il disegno di legge, di cui mi onoro di essere relatore, predispone i relativi adempimenti da parte del Tesoro in favore dell'A.N.A.S.

La IV Commissione finanze e tesoro ha esaminato nella riunione del 13 scorso questo disegno di legge ed ha espresso su di esso parere favorevole. Mi corre però l'obbligo di far presente che la stessa IV Commissione ha contestualmente raccomandato al competente ministro del tesoro che « in avvenire, nell'eventualità di miglioramenti al personale statale, si tengano presenti anche gli oneri indiretti che tali miglioramenti comportano ».

Poiché il provvedimento riveste carattere di urgenza, vi prego di voler dare la vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, di cui all'articolo 9 della legge 31 ottobre 1949, n. 785, è aumentato di lire 351.123.000 per provvedere alle maggiori spese dipendenti dai miglioramenti economici al personale statale in servizio ed in quiescenza disposti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 29 aprile 1949, n. 221 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Alla copertura della suindicata spesa di lire 351.123.000 si provvederà con una equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 420 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

(È approvato).

ART. 3.

« Con decreti del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nel

bilancio del Tesoro ed in quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, numero 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 », già approvato dalla competente Commissione del Senato, sul quale la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Cimentì, relatore, ha facoltà di riferire.

CIMENTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che è sottoposto alla vostra approvazione vuole rimediare ad una dimenticanza verificatasi in sede di compilazione dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

Difatti, l'articolo 12, 1° e 2° comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408: « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie », stabilisce: « Le case per l'alloggio di senza tetto costruite in concessione, ai sensi dell'articolo 5, n. 2 del testo unico 10 aprile 1947, n. 261, e quelle costruite direttamente a cura del Ministero dei lavori pubblici e date in gestione agli Istituti di case popolari od ai comuni, ai sensi dell'articolo 55 dello stesso testo unico, possono essere cedute in proprietà agli istituti e comuni che ne hanno la gestione, a condizione che detti enti eseguano nuove costruzioni per un importo equivalente alla spesa sostenuta per la costruzione delle case cedute quale risulta accertato dal Ministero dei lavori pubblici ».

Sulle nuove costruzioni il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni dell'1 per cento della spesa occorrente ».

Non essendo stato impostato nel bilancio di detto esercizio l'onere sopra accennato, è venuta a crearsi l'impossibilità di provve-

dere per tale esercizio alla concessione del relativo contributo.

Questo fatto ha determinato pregiudizievole ritardi nell'espletamento delle pratiche in corso, con grave danno degli enti interessati all'incremento della edilizia popolare.

Ecco la ragione per la quale, onorevoli colleghi, urge evitare il prolungarsi di dannose lungaggini, che saranno eliminate qualora voi diate — come io non dubito — il vostro consenso al presente disegno di legge, col quale si stabilisce che gli oneri per i contributi di cui trattasi andranno a gravare sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« All'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498. (1331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Su di esso la IV Commissione ha espresso parere favorevole, suggerendo una modifica all'articolo 2.

L'onorevole Mastino Gesumino, relatore, ha facoltà di riferire.

MASTINO GESUMINO, *Relatore*. Con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498,

fu istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la utilizzazione delle acque del bacino del Flumendosa. Con l'articolo 14 di tale decreto fu fissata in 200 milioni la somma per provvedere alle spese generali ed iniziali dell'Ente stesso; naturalmente i 200 milioni del 1946 si sono dimostrati insufficienti a provvedere all'ammontare delle spese che si dovevano sostenere, tanto più che l'Ente del Flumendosa doveva provvedere alla progettazione di opere pubbliche, per un importo di circa 40 miliardi, facenti parte di un formidabile piano di ricostruzione, di risanamento e di trasformazione. D'accordo con il Ministero del tesoro, si è stabilito di aumentare la somma di 150 milioni.

L'approvazione di questo disegno di legge permetterà appunto di mettere a disposizione dell'Ente Flumendosa questa ulteriore somma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

« È autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo.

« La suddetta spesa sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 ».

(È approvato).

All'articolo 2 la IV Commissione propone di sopprimere le parole: « Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

« Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

variazioni occorrenti in base alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48, già approvato dalla competente Commissione del Senato, e sul quale la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Poiché il relatore, onorevole Invernizzi Gabriele, non è presente, data l'urgenza del provvedimento, riferirò io stesso brevemente.

Come è noto, a causa delle perdite per eventi bellici, gli Istituti per le case popolari hanno chiuso in passivo i loro bilanci. Per metterli in grado di provvedere a tale disavanzo si presenta questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Io sono d'accordo sulla necessità di risanare questa situazione; però vorrei che il rappresentante del Governo confermasse che questa è una situazione di emergenza che si ferma all'esercizio 1947-48; perché il metodo di contrarre debiti per sanare i deficit ordinari di bilancio è proprio una pessima amministrazione! E la stessa cosa avverrà infatti anche nei confronti della legge sugli enti locali.

Ora, se si tratta di sanare una volta tanto in una situazione di emergenza, certi deficit che si sono verificati negli istituti per le case popolari per il 1947-48, o anche per il 1948-1949, va bene; ma che questo non diventi un sistema!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo disegno di legge, che in assenza del relatore è stato brevemente illustrato dal nostro presidente, non avrebbe bisogno di ulteriore illustrazione, data la sua estrema chiarezza.

Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che ci occupiamo dell'esercizio 1947-

48. Dopo di questo esercizio finanziario vi sono gli esercizi 1948-49, 1949-50 e 1950-51. Il disavanzo accertato per il 1947-48 si riferisce comunque a 39 istituti per le case popolari, per 626 milioni; l'autorizzazione prevista in questa legge si limita a soli 500 milioni: il che presuppone che la differenza fra 500 e 626 milioni possa essere dagli istituti coperta con altri mezzi, e gli istituti che così faranno saranno quelli con un disavanzo più modesto.

All'onorevole Matteucci devo dichiarare che, purtroppo, non è da prevedere che negli esercizi successivi a quello di cui ci occupiamo non si ripresenti la stessa situazione, sia pure modificata leggermente in meglio. Posso dire, per esempio, che, secondo i dati di cui siamo in possesso, per l'esercizio 1948-49 il deficit complessivo è di circa 450 milioni; quindi, di circa 200 milioni meno di quello dell'esercizio in oggetto. Non abbiamo dati circa l'esercizio 1949-50 e circa quello 1950-51, ma è da prevedere che anche per questi due esercizi l'inconveniente si verificherà. Ed è ovvio che si verifichi, finché non si provvederà ad autorizzare gli istituti per le case popolari a procedere all'adeguamento dei fitti in modo da pareggiare i loro bilanci (i quali devono fare affidamento solamente sulle entrate normali).

Posso aggiungere che per molti istituti, sia pure approfittando delle incomplete e molto insufficienti norme attualmente in vigore, si è proceduto in questi anni a qualche adeguamento di fitti, il che ha consentito di ridurre un po' il deficit.

Ma non devo nascondere che la riduzione del deficit, per molti istituti, è ottenuta in gran parte a spese della manutenzione degli stabili, la quale in molti casi non si fa più o si fa in maniera assolutamente insufficiente, con grave danno del patrimonio collettivo degli istituti stessi.

Questa vuole essere non soltanto una risposta all'onorevole Matteucci, ma un'anticipazione di una discussione che dovremo fare in questa Commissione (mi auguro, con assoluto senso di obiettività e senza preconcetti), quando dovremo discutere il disegno di legge per l'adeguamento e la perequazione dei fitti per gli inquilini delle case popolari e dell'I.N.C.I.S.

MATTEUCCI. Io non credo che con l'adeguamento dei fitti si sani il deficit, e, se questo non può essere, vuol dire che lo Stato dovrà dare un contributo annuo sul capitolo dell'edilizia sovvenzionata. Ma il sistema attuale di sanare i deficit contraendo mutui, deve essere assolutamente abbandonato.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1947-48.

Detti mutui, da ammortizzare in quaranta annualità costanti, sono concessi nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla scorta del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione del mutuo ».

(È approvato).

ART. 3.

« Lo Stato garantisce l'ammortamento dei mutui.

Ove gli Istituti mutuatari o taluno di essi non siano in grado di soddisfare il debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti senza obbligo di preventiva escussione dei debitori, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti degli Istituti.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o più stabili di proprietà degli Istituti, che offrano adeguata garanzia ».

(È approvato).

ART. 4.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Aumento del contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio finanziario 1949-50 » (1388):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'articolo 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 » (1249);

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Autorizzazione della maggiore spesa di lire 150 milioni a carico dello Stato per oneri di carattere generale dell'Ente autonomo del Flumendosa, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 » (1331):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1950

per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'anno 1947-48». (1248):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Belliardi, Biagioni, Bon-
tade Margherita, Carcaterra, Caroniti, Carra-

telli, Cimenti, D'Amico, Ferrarese, Firrao,
Foderaro, Gabrieli, Garlato, Geraci, Mancini,
Marconi, Mastino, Matteucci, Moro Francesco,
Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola,
Polano, Stuani, Terranova Corrado, Turco.

È in congedo:

Raimondi.

La seduta termina alle 10.